

CONVENZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990

Attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi al riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità - Supporto tecnico-amministrativo.

TRA

Azienda Sanitaria Locale di Lecce, di seguito denominata "ASL LE", con sede in Lecce, via Miglietta, 5 (codice fiscale / P.IVA 04008300750), qui rappresentata dal dr. Rodolfo Rollo, nato a Cavallino il 25/03/1961, nella sua qualità di direttore generale;

E

Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nato a Bari il 22/09/1958, nella sua qualità di Direttore generale;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5 comma 6 del DLGS 8 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche e, pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
- l'ASL LE è un ente pubblico economico costituito ai sensi del DLGS 20 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria) al fine di far parte del servizio sanitario nazionale e quindi deputato all'erogazione di servizi sanitari sul territorio della provincia di Lecce in coerenza con il Piano Sanitario Regionale; l'Azienda Sanitaria è controllata dalla Regione Puglia che programma e finanzia le attività sanitarie e gli interventi di edilizia sanitaria attraverso convenzioni per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e/o ospedaliere ovvero per la ristrutturazione e adeguamento delle strutture esistenti;
- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un ente pubblico con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche Amministrazioni, l'ASSET sviluppa programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2 comma 5 della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le disponibilità finanziarie;

Considerato che:

- la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare la pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano di riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia;

- l'ASL LE, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva delle opere pubbliche di propria competenza, vista l'accertata carenza di organico della stazione appaltante, ha necessità di dotarsi di una struttura stabile di supporto alle proprie strutture tecniche;
- la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 ha inoltre assegnato all'ASSET il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli enti regionali, gli enti locali pugliesi nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del DLGS 18 aprile 2016 n.50 (codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- l'art. 26 comma 6 dell'art. 26 del d.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 (codice dei contratti pubblici) stabilisce che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro può essere effettuata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35 può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- l'ASL LE non disponendo di un sistema di controllo di qualità interno, è interessata ad attivare comunque un sistema di controllo di qualità per la verifica preventiva della progettazione e per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione degli interventi - attività che richiedono l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - e per questo intende promuovere un accordo con l'Agenzia regionale ASSET;
- l'ASSET è dotata di un sistema di controllo interno di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 per effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione ed ha avviato le procedure di accreditamento quale Organismo di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione nonché per effettuare ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari quali a titolo di esempio le attività di ispezione durante l'esecuzione delle opere;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nel presente accordo, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 5 comma 6 lett. b) del DLGS 8 aprile 2016 n. 50, tra ASL LE e ASSET, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; l'accordo risponde all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, secondo la programmazione regionale per il riordino dell'edilizia sanitaria in coerenza con il piano regionale della sanità;
- le due amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia ASL LE sia ASSET Puglia non offrono beni e servizi sul mercato.
- ASSET fornirà il suo supporto all'ASL Lecce nella predisposizione di progetti, di atti tecnico-amministrativi e della modulistica necessari per l'espletamento delle gare di appalto di servizi, forniture e lavori e nelle attività di attuazione e di collaudo degli interventi. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ASSET Puglia si impegna a fornire all'ASL Lecce la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario e previo concerto tra le parti, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni;
- I costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno preventivamente concordati con l'ASL LE e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della presente convenzione. L'ASL LE provvederà al trasferimento delle risorse in favore di ASSET entro 30 giorni dalla richiesta corredata dal rendiconto delle attività. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nel sistema "Mirweb" relativamente alle spese sostenute.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 5 comma 6 del DLGS 8 aprile 2016 n. 50, finalizzata a garantire servizi pubblici e di interesse pubblico.

Art. 2 Oggetto

Con la presente convenzione l'ASL LE ha il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche comprese nei documenti citati in premessa e l'ASSET ha il compito e la responsabilità di fornire supporto tecnico-amministrativo ai predetti processi, sia per ciò che concerne la redazione dei progetti sia per la redazione di bandi e disciplinari di gara e per accompagnare l'iter procedurale e gli atti di approvazione dei progetti sia per le attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari.

Art. 3 Impegni tra le parti

L'ASSET, a seguito di specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte di ASL LE, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, trasmetterà una nota informativa ad ASL LE con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo il regolamento ASSET sui rimborsi. Nel caso di attività complesse si riserva di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente convenzione.

- 1 Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa l'ASL di Lecce si impegna a:
 - a) Mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività.
 - b) Supportare ASSET attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento nei vari settori sanitari e tecnici.
- 2 L'ASSET si impegna a:
 - a) Mettere a disposizione dei RUP nominati dall'ASL Lecce figure professionali che siano loro di supporto.
 - b) Sviluppare le progettualità richieste dall'ASL LE attraverso figure professionali che garantiscano i servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione.
 - c) Effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2016 in quanto organismo accreditato nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri;
 - d) Collaborare ed assistere l'ASL LE per la predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto.
 - e) Provvedere al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori previsti all'art. 2 del presente Protocollo di Intesa anche mediante affidamento esterno di servizi di consulenza specialistica.
- 3 Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti o consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate direttamente da ASSET che, ai fini della presente convenzione e per le attività in esso previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese sostenute che saranno liquidate dall'ASL LE.
- 4 L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario,

giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

- 5 Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.

Art. 4 Movimenti finanziari

I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono la presente convenzione si configurano come ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo.

Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute e che si considerano parte integrante del presente accordo. Per i dipendenti ASSET, fermo restando che gli oneri del trattamento economico, sia principale che accessorio, rimarranno a carico dell'Agenzia, in analogia alla disciplina prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per il c.d. incentivo per le funzioni tecniche spettante ai dipendenti delle Amministrazioni appaltanti, potrà essere riconosciuto un compenso secondo la misura indicata nel quadro economico del progetto come per legge. Per la determinazione di tale compenso e per la sua ripartizione tra le varie figure professionali coinvolte si farà riferimento alla disciplina stabilita da apposito Regolamento concordato tra ASL LE e ASSET (da ora Regolamento). In alternativa l'ASSET renderà il costo orario parametrico del personale impiegato ai fini del rimborso delle attività prestate.

Per le attività di collaudo, i compensi per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche sono determinati ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61 comma 9 del D.Lgs. n. 112 del 25.06.2008.

Le Parti convengono che l'ASSET dovrà informare l'ASL LE di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.

Art. 5 Risorse finanziarie

- 1 Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dal Protocollo d'Intesa saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza della ASL LE ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.
- 2 Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per l'ASL LE oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente convenzione.
- 3 Per le attività previste all'art. 3 della Convenzione, l'ASL LE concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall'art. 24, comma 8, del Codice Appalti applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dall'A.S.L. LE nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente convenzione.
- 4 Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni.

Art. 6 Responsabili delle attività

I Responsabili delle attività ovvero il responsabile unico del Procedimento sia per l'ASL LE sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione il responsabile delle attività per la ASL LE sarà il Direttore dell'ufficio tecnico mentre per l'ASSET sarà il Direttore generale.

Art. 7 Durata della convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

- 1 Le attività oggetto della presente convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste dell'ASL LE, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.
- 2 La convenzione ha una durata di 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.
- 3 Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori della Convenzione anche tramite la stipula di appositi *atti aggiuntivi* al fine di completare le attività avviate.
- 4 Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8 Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si impegnano a concordare una soluzione amministrativa condivisa entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia. In caso di mancato accordo, sarà vincolante il parere del Dipartimento regionale della Sanità ovvero dell'Avvocatura Regionale.

Art. 9 Trattamento dei dati

Le parti si impegnano a rispettare il DLGS 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

La presente convenzione tra amministrazioni pubbliche viene sottoscritta contestualmente dai legali rappresentanti dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e di Azienda Sanitaria Locale di Bari ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 10 Norme finali

La presente convenzione viene sottoscritta mediante firma digitale ai sensi del D.L.gs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Tutte le comunicazioni relative alla convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per A.S.L. LE:

Per ASSET:

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale di ASL LE

(dr. Rodolfo Rollo)

Il Direttore generale dell'ASSET

(ing. Raffaele Sannicandro)

